N° 572/26 R.G. Trib.

N° 1770/24 R.G.N.R.

N° *1285/26* Reg. Sent.
del 3 novembre 2026
Data di deposito:
4 novembre 2026

Estensore:

Dott. Oreste Fabio Marroccoli

Comunicata al P.G.-PA il

(ex artt.548 –585c.p.p.)

Data notifica estratto al contumace

Impugnazione

Data irrevocabilità

Data trasmissione estratto per l'esecuzione

Data redazione scheda per il casellario

N°_____ Reg. 3/SG

N°_____ Mod. 2/A/SG

TRIBUNALE DI TRAPANI

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI TRAPANI

SEZIONE PENALE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice

Dott. ORESTE FABIO MARROCCOLI

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal V.P.O. dott.ssa Sabrina Lodato giusta delega del Procuratore della Repubblica in sede e con l'ausilio del Cancelliere, dott.ssa Maria Stella Cicala, all'udienza del 3 novembre 2026, a seguito di giudizio abbreviato, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di:

[redacted] nato a [redacted]

Detenuto p.a.c. – assente per rinuncia

Difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del foro di [redacted]

Assente, sostituita giusta delega orale dall'avv. [redacted] del foro di Trapani

[redacted] nato a [redacted]

Libero - assente

Difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del foro di [redacted]

Assente, sostituito giusta delega orale dall'avv. [redacted] del foro di Trapani

[redacted] nato a [redacted]

Detenuto p.a.c. – Presente, in videocollegamento dalla C.C. di [redacted]

Difeso di fiducia dall'avv. [redacted] del foro di Palermo

Assente, sostituito giusta delega in atti dall'avv. [redacted] del foro di Trapani

[redacted] nato a [redacted]

Libero (in affidamento in prova ai SS. SS. p.a.c.) – Assente

Difeso di fiducia dall'avv. Salvatore Forello del foro di Palermo

Assente, sostituito giusta delega orale dall'avv. [redacted]

IMPUTATI

(unitamente a [redacted] e [redacted] per i quali si procede separatamente)

per il delitto p. e p. dagli artt. 582 e 585 c.p., perché, all'interno della Casa Circondariale "P. Cerulli" di Trapani, aggredendo fisicamente e colpendo in diverse parti del corpo le vittime, volontariamente cagionavano a [redacted] e [redacted] lesioni personali consistite in "eritemi al lato dx del collo e del viso" senza prognosi (referto dell'area sanitaria della Casa Circondariale n. [redacted] della dot..sa [redacted] del 1.5.2024) al primo e "trauma cranico cervicale, contusione spalla sinistra, contusione escoriata emitorace sinistro, contusione dorso, contusione ginocchio destro" giudicate guaribili in giorni sette (referto n. [redacted] del 1.2.2024 del P.O. Sant'Antonio Abate di Trapani) al secondo.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più persone riunite.

In Erice, il 1° maggio 2024

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero: condanna alla pena di mesi otto di reclusione ciascuno, per tutti gli imputati

La Difesa dell'imputato [redacted] assoluzione anche ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. per non aver commesso il fatto, in subordine, riqualificazione del fatto in percosse, con emissione di sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela; in via ulteriormente gradata, esclusione della recidiva e della contestata aggravante, con l'applicazione del minimo della pena.

La Difesa dell'imputato [redacted] assoluzione anche ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. per non aver commesso il fatto, in subordine i benefici di legge con l'applicazione del minimo della pena.

La Difesa dell'imputato [redacted] assoluzione anche ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. per non aver commesso il fatto, in subordine minimo della pena.

La Difesa dell'imputato [redacted] assoluzione, anche ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. per non aver commesso il fatto, in

MOTIVI DELLA DECISIONE

[redacted] e [redacted] (unitamente a [redacted] e [redacted] la cui posizione processuale è stata separata) sono stati tratti a giudizio dinanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del delitto loro ascritto in concorso (lesioni personali aggravate, in epigrafe meglio specificate).

All'udienza del 16 giugno, [redacted] ed i procuratori speciali di [redacted] e [redacted] hanno chiesto la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato ed il Giudice ha disposto in conformità.

All'odierna udienza, raccolte le conclusioni delle parti, che si riportano in epigrafe, il Giudice si è ritirato in camera di consiglio per la deliberazione, all'esito della quale ha pronunciato la presente sentenza mediante lettura del dispositivo.

*

Le risultanze di indagine acquisite al fascicolo, utilizzabili in virtù del rito prescelto, consegnano la piena prova della responsabilità degli imputati in ordine al reato loro ascritto, limitatamente agli imputati [redacted] e [redacted]

In particolare, la mattina del 1° maggio 2024, intorno alle ore 9:15, il preposto addetto alla vigilanza dei "passeggi" del reparto Mediterraneo della Casa Circondariale di Trapani notava che tre detenuti, riconosciuti negli odierni imputati [redacted] e [redacted] (unitamente a [redacted] aggredivano il detenuto [redacted] che cercava di difendersi senza riuscirci.

Dopo pochi minuti, gli stessi detenuti, in modo più violento, aggredivano anche il detenuto [redacted] attingendolo con diversi colpi in varie parti del corpo.

Veniva dato l'allarme ed il personale intervenuto allontanava gli aggressori ed accompagnava [redacted] e [redacted] presso le loro camere di pernottamento, sebbene i due rifiutassero, inizialmente, di essere visitati e di rilasciare dichiarazioni spontanee (emerge che, comunque, il personale dell'area sanitaria della Casa Circondariale riscontrava tracce della colluttazione sul viso e sul collo di entrambe le persone offese).

[redacted] in particolare, rientrava in cella "tutto sporco" e con il viso e la nuca arrossati.

Alle successive ore 11:00, tuttavia, [redacted] veniva trasferito con urgenza "per imminente pericolo di vita" presso l'ospedale di Trapani, dal quale, comunque, veniva dimesso alle ore 13:30 con una prognosi di giorni 7 (nell'occasione, presso il nosocomio, sulla persona di [redacted] venivano riscontrati trauma craniocervicale, contusione alla spalla sinistra, contusione escoriata emitorace sinistro, contusione dorso, contusione ginocchio destro).

L'annotazione di servizio redatta dall'ass. [redacted] addetto ai "passeggi", effettivamente dà atto delle due aggressioni, individuando, per entrambe, i responsabili in [redacted] e [redacted] oltre che [redacted] per il quale si precede separatamente, ed altri, provenienti da altri reparti, che il preposto non conosceva.

Di analogo tenore è la relazione a firma dell'ass. [redacted] che, tuttavia, tra gli autori delle aggressioni, riusciva ad individuare il solo [redacted] tra i responsabili dei due atti violenti.

La visione delle telecamere di sicurezza consentiva di meglio ricostruire la dinamica dei fatti.

In particolare, quella mattina, [redacted] era intento a conversare con un altro detenuto, tale [redacted] e veniva raggiunto da uno schiaffo scagliato da dietro dal detenuto [redacted] al quale, dopo pochi istanti, davano man forte gli altri detenuti [redacted] (la cui presenza, in un primo momento, non era stata ravvisata e, in effetti, non risulta dalle annotazioni di servizio), [redacted] e [redacted] che colpivano [redacted] con calci e pugni.

*

Come anticipato, le risultanze di indagine conducono all'accertamento della penale responsabilità in capo a [redacted] e [redacted] riconosciuti nell'atto di aggredire prima [redacted] e poi [redacted] dall'ass. [redacted] (invero, il solo [redacted] veniva riconosciuto anche dall'ass. [redacted]

Il ruolo di tali imputati è poi confermato dalla visione delle videoriprese, curata dall'isp. C. [redacted] come emerge dalla informativa a sua firma.

Va rilevato, sul punto, che non risulta acquisito agli atti di indagine il filmato delle telecamere di sorveglianza, il cui contenuto, tuttavia, è riprodotto verbalmente dall'annotazione a firma dell'isp. [redacted] che costituisce una sorta di "rappresentazione mediata" del filmato.

E' avviso di questo decidente che a tale scelta non consegue alcuna inutilizzabilità patologica dell'atto di indagine, in assenza di alcun divieto probatorio in tal senso, ma è anche vero che la mancanza fisica del filmato induce ad utilizzare particolare rigore nella valutazione della annotazione, il cui contenuto, sostanzialmente, sfugge ad alcun controllo giurisdizionale.

In questi termini, è avviso del decidente che l'informativa a firma dell'isp. [redacted] può essere utilmente utilizzata come elemento concorrente a carico degli imputati [redacted] e [redacted] il cui ruolo, tuttavia, è comunque emerso dalle annotazioni redatte dai testimoni oculari della vicenda e, in questi termini, tale elemento corrobora un quadro probatorio già solido.

Viceversa, le risultanze delle videoriprese, rappresentate in via mediata dall'annotazione a firma dell'isp. [redacted] costituiscono l'unico elemento a carico di [redacted] il cui ruolo non è stato menzionato da alcuno dei testimoni oculari della vicenda.

In questi termini, va rilevato che tale elemento di prova, sebbene non affetto da alcuna inutilizzabilità, impone particolare cautela nella sua valutazione, tanto più considerando il fatto che, come emerge dalla annotazione, le immagini delle telecamere apparivano "poco nitide" anche allo stesso isp. [redacted] e che le stesse non possono in alcun modo essere controllate in sede giurisdizionale.

[redacted] in sede di dichiarazioni spontanee, ha ammesso di essere stato presente sui luoghi e di aver tentato, soltanto, di separare [redacted] dal gruppo dei suoi aggressori e, del resto, dalla lettura della annotazione neppure emerge in concreto di quali condotte violenti tale imputato si sarebbe reso autore, giacché nel corpo dell'informativa, con specifico riguardo ad [redacted] ci si sofferma soltanto sul suo abbigliamento (una fascia nera in testa ed una tuta Adidas a righe bianche e verdi, abbigliamento che [redacted] ha riferito di non aver, invece, mai indossato).

[redacted] in definitiva, va assolto dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.

*

Corretta è la qualificazione dei fatti commessi da [redacted] e [redacted] in quanto la loro azione coordinata ha cagionato alle persone offese le lesioni descritte nell'imputazione, senza dubbio integranti la nozione penalistica di malattia, trattandosi i traumi procurati alle persone offese di alterazioni funzionali dell'organismo.

Il fatto è stato commesso da più persone riunite, con conseguente operatività della contestata aggravante di cui all'art. 585 c.p., ultima ipotesi.

Sussiste la contestata recidiva, avuto riguardo, sul piano oggettivo alle risultanze del casellario giudiziale. Sul piano soggettivo, va poi evidenziato che tutti gli imputati vedono nel loro *curriculum* criminale la commissione di svariati reati con violenza alla persona, a dimostrazione di una indubbia indole violenta e sopraffattrice e, senza dubbio, tali precedenti attribuiscono agli imputati maggior colpevolezza con riguardo ai fatti oggi in contestazione, peraltro commessi in un istituto di pena, osservandosi, quindi, che la plurima sottoposizione a procedimenti penali ed a pene detentiva non ha svolto per loro alcuna funzione di monito o emenda.

Le superiori considerazioni, inoltre, non rendono riconoscibili le circostanze attenuanti generiche, non essendo peraltro emerso alcun elemento concretamente valorizzabile in tal senso,

Passando alla determinazione della pena, la stessa può essere individuata in quella di, sulla base del seguente calcolo:

- Pena base: mesi nove di reclusione per il delitto di cui all'art. 582 c.p. (con un discostamento dai minimi dell'editto in ragione del luogo di commissione del fatto, un istituto di pena);
- Aumentata ad anno uno e mesi cinque di reclusione (*ex* art. 99 co. IV c.p., circostanza ad effetto speciale più grave tra quelle riconosciute);
- Non applicato l'aumento facoltativo di 1/3 *ex* 63 co. IV in relazione all'aggravante di cui all'art. 585 c.p.;

- Aumentata ad anno uno e mesi sei di reclusione per la continuazione interna;
- Ridotta ad anno uno di reclusione *ex* art. 442 c.p.p.

Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Visti gli artt. 63 co. IV c.p., 442, 533,535 c.p.p.

DICHIARA

[redacted] e [redacted] colpevoli del reato loro ascritto e, applicata la diminuente per la scelta del rito, li

CONDANNA

alla pena di anno uno di reclusione ciascuno, nonché al pagamento delle spese processuali

Visto l'art. 530 cpv. c.p.p.

ASSOLVE

[redacted] dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto

Trapani, li 3 novembre 2026

Il Giudice

Oreste Fabio Marroccoli

FIRMATO E DEPOSITATO
il 04/11/2026 alle ore 10:17
ORESTE FABIO MARROCCOLI

DEPOSITATA IN DATA
04/11/2026
LA SENTENZA N 1285 DEL
03/11/2026
CICALA MARIA STELLA
04/11/2026 10:24